



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 225 DATA COMUNICATO 21/05/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

COMUNICAZIONI	3942
Comunicazioni Segreteria.....	3942
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	3943
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	3944

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Convocazione Rappresentativa Regionale Under 16

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, Sig. Massimiliano TROMBETTI, convoca per **Martedì 26 Maggio 2026**, alle ore **14:45**, presso il **Centro sportivo "Silvio Piola" Via Trentino Loc. Sanfatucchio - Castiglione del Lago (PG)**, per una seduta di allenamento, i sottoelencati calciatori.

A.S.D. ANGELANA 1930	Esposito Pasquale, Marinescu Francesco Andre, Migliosi Gianmarco, Plasencia Brena José Gabriel.
A.S.D. CANNARA	Castellari Nicolò, Paciotti Alessandro.
A.S.D. CASTIGLIONE DEL LAGO	Casaioli Jacopo, Del Vecchio Mattia, Foscoli Mattia, Riscaio Giacomo.
A.S.D. ELLERA CALCIO	Boco Federico.
A.S.D. GUALDO CALCIO NEXT GEN	Costantini Matteo, Pecci Leonardo, Pettinelli Jacopo, Picchi Alessandro.
A.S.D. JUNIOR CARPINE MAGIONE	Alunni Federico, Pichini Claudio, Rameschi Duccio.
A.S.D. JUNIOR SANTA SABINA	Riberti Edoardo, Vistocco Egidio.
A.S.D. NESTOR CALCIO	Binaglia Giulio, Campini Edoardo, Libretti Giulio, Montanari Mattia.
NUOVA ALBA A.R.L.	Bastianelli Leonardo, Hamdi Adem, Sigismondi Achille.
A.S.D. PONTEVALLECEPPI RIPA	Chiocci Giammarco, Vignali Cristian.
A.S.D. SAN SISTO 2023	Buzilla Davide, Costantini Alessandro, Mancini Manuel, Rugini Marco.
A.S.D. SPORTING CLUB TRESTINA	Corrias Filippo, Mortini Francesco.
A.S.D. TAVERNELLE CALCIO	Agneloni Andrea, Cosco Sebastiano, Marquez Garcia Jordan Rene.

Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco (compresi parastinchi), della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' E DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'**. Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

COORDINATORE RAPPRESENTATIVE	SIG.	Mauro	CIBOTTI
DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG.	Danilo	TOSTI
SELEZIONATORE	SIG.	Massimiliano	TROMBETTI
COLLABORATORE TECNICO	SIG.	Roberto	BENNI
MASSAGGIATORE	SIG.	Roberto	ROSSI
PREPARATORE DEI PORTIERI	SIG.	Andrea	LUPORINI
MEDICO	DOTT.	Andrea	CECCHETTI
COLLABORATORE	SIG.	Ornelio	ASCANI

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 25 Maggio 2026 - h.12:00** e motivata al numero di cellulare **347/3722368** documentandola successivamente ad uno dei seguenti indirizzi email: cru@lnd.it e comunicazionecru@lnd.it.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Claudia Gillosi e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua riunione del **21 Maggio 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

Nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 26378/920pfi25-26/PM/fl del 09.04.2026.

NEI CONFRONTI DI

- **Sig. Fabrizio PASSERI;**
- **Soc. A.S.D. Viole Calcio.**

Visto il Comunicato Ufficiale nr. 214 del 07.05.2026;

Rilevato che nella propria decisione sul deferimento in oggetto assunta in data 07.05.2026, al Sig. Passeri Fabrizio, per mero errore materiale, è stata irrogata la sanzione di tre mesi di inibizione anziché quella di due mesi di inibizione come in realtà concordata tra il medesimo Passeri ed il rappresentante della Procura Federale ai sensi dell'art. 127 CGS sulla base del relativo verbale di patteggiamento allegato alla suddetta decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale dispone la correzione del dispositivo della propria decisione del 07.05.2026 nel senso che, laddove riportata la dicitura "" al Sig. Passeri tre mesi di inibizione "" deve sostituirsi la dicitura "" al Sig. Passeri due mesi di inibizione"".

Così deciso in Perugia il 21 maggio 2026.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Claudia Gillosi

Rag. Riccardo Toccaceli

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 21 Maggio 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

ECCELLENZA

NEL RECLAMO PROPOSTO DAL **SIG. SANDRO CORSI** PRESIDENTE SOC. OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO IN MERITO ALLA GARA S.SABINA – OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO, DISPUTATASI A SANTA SABINA L'8.03.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.205 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 22.04.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **AMMENDA DI € 500,00 E SQUALIFICA FINO AL 31/05/2026**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 21.05.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

I fatti sono pacifici e sostanzialmente riconosciuti dallo stesso reclamante il quale ha riferito di essere entrato nell'area sportiva nonostante la pendenza dell'inibizione nei suoi confronti, ma di aver fatto ciò solo all'unico fine di riportare la calma tra i giocatori delle due squadre.

Anche in considerazione della recidiva a carico del Presidente Corsi, le sanzioni inflitte dal G.S. appaiono congrue e come tali meritevoli di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 21 Maggio 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

ECCELLENZA FEMMINILE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. NESTOR CALCIO** IN MERITO ALLA GARA PERUGIA CALCIO SRL – NESTOR CALCIO, DISPUTATASI A PERUGIA IL 26.04.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.208 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 29.04.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA ALLENATORE PORROZZI ANGELO PER TRE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 21.05.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti ufficiali di gara emerge che il sig. Angelo Porrozzi ha fatto ingresso nel terreno di gioco senza autorizzazione dell'Arbitro, nei confronti del quale ha pronunciato frasi gravemente irrispettose; alla notifica dell'espulsione, l'allenatore ha ritardato l'uscita dal campo reiterando le proteste.

Alla luce di quanto precede la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e, come tale, meritevole di conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 21 Maggio 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA' **A.S.D. VIRTUS COLLINA** ED IN PROPRIO DAL TESSERATO **SISTI MICHELE** IN MERITO ALLA GARA VIRTUS COLLINA – OLIMPIA UMBRIA, DISPUTATASI A SAN MARTINO IN COLLE IL 25.01.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.145 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28.01.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **PERDITA DELLA GARA 0-3;**
- **AMMENDA DI €. 400,00;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE SISTI MICHELE FINO AL 28.01.2031.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 21.05.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Preliminarmente la Corte dispone la riunione, per connessione, del reclamo proposto dalla società A.S.D. Virtus Collina con quello proposto dal sig. Michele Sisti in proprio.

Nel proprio referto il Direttore di gara ha evidenziato che, a seguito della notifica dell'espulsione per proteste e comportamento offensivo nei suoi confronti, il Sisti lo colpiva volontariamente con una testata al volto; riferiva altresì il Direttore di gara di aver percepito forti giramenti di testa e perdita di sangue, che gli impedivano la prosecuzione della gara.

A seguito dell'episodio veniva chiamata l'ambulanza che, tuttavia ripartiva poco dopo per un'altra emergenza, ragione per cui il Direttore di gara veniva accompagnato al Pronto Soccorso dall'Osservatore arbitrale presente alla partita.

Dalla documentazione sanitaria in atti emerge una diagnosi di contusione alla piramide nasale nonché di contusione al labbro superiore con piccola ferita lacera e prognosi di sette giorni.

Considerata l'entità della sanzione comminata dal G.S., anche in adesione alla specifica richiesta svolta dai reclamanti, questa Corte ha trasmesso gli atti alla Procura Federale per un supplemento di indagini.

Nell'ambito di tali indagini la Procura ha sentito l'Osservatore arbitrale presente durante lo svolgimento della gara il quale, pur precisando di non aver percepito le parole scambiate tra il calciatore e l'Arbitro in occasione dell'espulsione del primo, ha tuttavia dichiarato di aver chiaramente visto il Sisti colpire con una testata al volto il Direttore di gara; ha inoltre precisato di averlo soccorso all'interno dello spogliatoio, ove erano presenti tracce di sangue, e di averlo quindi condotto all'Ospedale stante la sopravvenuta impossibilità dell'ambulanza.

L'Osservatore arbitrale, peraltro, è anche pubblico ufficiale appartenente all'Arma dei Carabinieri e in tale veste ha redatto un'annotazione sui fatti al Comando Carabinieri di Perugia.

I fatti oggetto del reclamo appaiono invero acclarati.

Come noto, secondo la previsione dell'art. 61 C.G.S., il referto arbitrale fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento del tesserato in occasione dello svolgimento delle gare; a ciò si aggiunga che anche il supplemento di indagine svolto dalla Procura Federale ha confermato, tramite la citata deposizione dell'Osservatore arbitrale, quanto riportato nel rapporto di gara dall'Arbitro.

Alla luce di ciò la Corte non ritiene necessaria l'ulteriore attività istruttoria richiesta dalla difesa del reclamante che, data l'univocità e chiarezza degli elementi emergenti dai citati rapporti, non potrebbe scalfrine la fede privilegiata sopra ricordata.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la condotta violenta tenuta dal sig. Michele Sisti, con le conseguenze lesive sopra evidenziate, è senza dubbio molto grave; pertanto la Corte ritiene non esservi margini per una riduzione delle sanzioni inflitte dal G.S., sia con riferimento alla squalifica irrogata al sig. Sisti, sia per quanto riguarda la perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 400,00 a carico della ASD Virtus Collina.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 21 MAGGIO 2026.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace